

# La nascita della Magistratura dei minorenni (1942) : un nuovo sguardo sulla delinquenza giovanile

Autor(en): **Gnesa, Viviana**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Bollettino della Società storica locarnese**

Band (Jahr): **23 (2019)**

PDF erstellt am: **22.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-1034113>

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

# La nascita della Magistratura dei minorenni (1942): un nuovo sguardo sulla delinquenza giovanile

VIVIANA GNESA

## Introduzione

Scegliendo di approfondire la tematica della giustizia dei minori e della delinquenza giovanile si abborda una questione molto attuale. In effetti, oggi questo soggetto preoccupa le autorità politiche ed è spesso alla ribalta nei media. La nostra società è sempre più confrontata con dei casi concernenti dei minori delinquenti e secondo alcuni il problema è diventato un vero flagello sociale.

L'analisi dei dossier della Magistratura dei minorenni pone tutta una serie di questioni legate ai minori e alla delinquenza giovanile. I documenti analizzati sono a volte lacunosi, ma offrono un ventaglio molto ampio di possibilità di ricerca. Una questione centrale è quella di sapere se si tratta di un vero aumento dei casi passati davanti alla giustizia e di una frequenza maggiore dei casi gravi e drammatici o se, al contrario, si tratta di una sensibilità nuova per rapporto a un fenomeno la cui ampiezza non è veramente evoluta.

La giustizia e il diritto non sono immutabili: la nozione di delinquenza è un prodotto culturale che definisce un tale atto come "delitto" a un'epoca, un momento, in un luogo e una società definiti<sup>1</sup>. Ogni società, al fine di regolare la vita della popolazione, definisce dei comportamenti accettabili e, di conseguenza, determina quali tipi di comportamento sono inaccettabili<sup>2</sup>.

La delinquenza giovanile si potrebbe definire come l'insieme delle infrazioni commesse dai minori, ovvero i giovani di meno di 18 anni. Tuttavia, il termine non rinvia solamente a una definizione giuridica, ma anche sociale. La nozione di delinquenza ha una portata spesso molto più ampia del solo fatto di commettere un delitto. Infatti, questo termine può essere utilizzato genericamente per designare tutti quei compor-

<sup>1</sup> F. CHAUAUD, J.-G. PETIT, J.-J. YVOREL, *Histoire de la Justice de la Révolution à nos jours*, Rennes 2007, p. 226; M. RUCHAT, D. PINGEON, *Réaction sociale informelle à la délinquance juvénile. Prémices à une recherche sur l'explication ordinaire*, in *Déviances en Perspectives*, Université de Genève. Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation subdivision éducation spéciale, No.3, Mars 1984, pp. 3-8.

<sup>2</sup> D. FISHMAN, *La bataille de l'enfance. Délinquance juvénile et justice des mineurs en France pendant la Seconde Guerre mondiale*, Rennes 2008<sup>2</sup>, p. 157.

tamenti non illegali, ma che necessitano, a seconda delle varie visioni di un'epoca, un trattamento medico, pedagogico o sociale<sup>3</sup>.

Ma è soprattutto la nozione di “giovane” che merita una riflessione storica. A quale età una persona è considerata come “giovane”? E quando riconosciamo la “gioventù” di un/a delinquente, come vengono trattati davanti alla legge? La giustizia parla generalmente di “minore” delinquente, ma questa categoria ha anch'essa una storia.

Gli storici hanno dimostrato come sia evoluta la definizione dell'età minorile, come pure la percezione del minore stesso. Il bambino non è più percepito come un adulto in miniatura, ma come un essere umano a parte intera. Nel corso degli anni, si è assistito ad un cambiamento della concezione dell'infanzia delinquente e della terminologia impiegata per designarla. Dal bambino “colpevole” che dev'essere “corretto” (1830-1880), passando dal bambino “vittima” della società, dei genitori e che deve essere moralizzato (1880-1920), al bambino “inadatto” che vede l'apparizione di una giustizia e di una psicologia/psichiatria centrate sul bambino che dev'essere “educato” (1920-1970)<sup>4</sup>. Così, verso le fine del XIX secolo, il diritto penale dei minori, a differenza del tradizionale diritto, si distacca da quello generale diventando un diritto speciale, autonomo e con delle prospettive più pedagogiche e sociali che solo repressive: il giudice dei minori si distingue dal giudice ordinario poiché più interessato al “futuro” dell'accusato e non più al suo “passato” e al reato commesso<sup>5</sup>.

Le modifiche della giustizia dei minori in Svizzera s'inseriscono in quest'evoluzione internazionale. Ma la Svizzera presenta un caso interessante: prima dell'unificazione del diritto penale (1942), ogni cantone possedeva il suo Codice penale e la sua procedura. Le politiche in materia di giustizia erano così influenzate dalle ideologie politiche e religiose che componevano il tessuto istituzionale cantonale<sup>6</sup>. Con il nuovo diritto penale si assiste a un'armonizzazione tra cantoni, anche se quest'ultimi restavano ancora sovrani per la procedura.

Per reperire queste nuove sensibilità nei confronti dei minori, ma anche per svelare chi sono i “giovani” che si nascondono dietro i dossier e le statistiche, si è deciso di studiare l'attività della Magistratura dei minorenni tornando indietro nel tempo fino al 1942, anno dell'introdu-

<sup>3</sup> J.-M. RENOARD, *De l'enfant coupable à l'enfant inadapté. Le traitement social et politique de la déviance*, Paris 1990, p. 11.

<sup>4</sup> J.-M. RENOARD, *De l'enfant coupable...*, p. 15.

<sup>5</sup> J.-F. RENUCCI, CH. COURTIN, *Le droit pénal des mineurs*, Paris 1991, p. 3; M. VEILLARD, *De la répression au traitement des délinquants mineurs*, in «Revue Pénale Suisse» fasc. 1, Tomo 78, Bern 1962, p. 61.

<sup>6</sup> A.-F. PRAZ, *De l'enfant utile à l'enfant précieux*, Lausanne 2005, p. 49.

zione della nuova *Legge sulla magistratura dei minorenni* (1941) la cui genesi risale all'approvazione del nuovo Codice penale svizzero.

### Una storia, un'evoluzione

Il diritto penale minorile emerge nel XIX secolo: una nuova coscienza del valore demografico, economico e sociale dell'infanzia danno origine ad una serie di tentativi per il trattamento particolareggiato di questa categoria. Il minore delinquente non è più considerato come un "adulto in miniatura", ma come una persona che necessita un trattamento particolare, in accordo con la sua età. La legislazione viene modificata per distinguere e per proteggere più accuratamente certe categorie d'età, in particolare l'adolescenza<sup>7</sup>.

È così che il 1 luglio 1899 viene istituito il primo tribunale per minori a Chicago. Questo esempio sarà imitato da altre città statunitensi e il modello americano si diffonderà molto velocemente in Occidente<sup>8</sup>. Nella nuova organizzazione si possono notare tre principi fondamentali: il trattamento individualizzato del delinquente, l'intervento di esperti non giuristi e l'adozione di metodi più amministrativi (nella valutazione e nel trattamento del giovane delinquente). Ciò che i legislatori si sono prefissati ha una doppia valenza: da una parte una politica di difesa sociale, in particolare attraverso la prevenzione e, dall'altra, il rispetto dell'integrità dell'individuo che deve essere rieducato. Questi principi conoscono una messa in opera più o meno rapida e diversificata a seconda dei paesi<sup>9</sup>.

### Storia della Giustizia minorile

Il cammino per arrivare a una giustizia penale minorile è stato dunque lungo e oggetto di numerosi dibattiti nazionali ed internazionali. Quest'innovazione ha dovuto dapprima passare da un processo di cambiamento di mentalità verso i minori. In effetti, la nozione della delinquenza è cambiata e la natura stessa dell'infanzia si è trasformata.

<sup>7</sup> É. YVOREL, *À la marge des prisons pour mineurs: les prison-écoles, des structures carcérales à vocation éducative et professionnalisante*, in «Revue d'histoire de l'enfance "irrégulière"» n. 7 (2005), p. 17; C. ROLLET, *Les enfants au XIXe siècle*, Paris 2001, pp. 223-224.

<sup>8</sup> H. GAILLAC, *Les maisons de correction 1830-1945*, Paris 1991<sup>2</sup>, p. 236.

<sup>9</sup> D. NIGET, *Histoire d'une croisade civique: la mise en place de la «Cour des jeunes délinquants» de Montréal (1890-1920)*, in «Revue d'histoire de l'enfance "irrégulière"» n. 5 (2003), pp. 133 e 147; S. ZELI, *Delinquenza minorile. Studio legislativo*, Bellinzona 1940, pp. 9-10; H. TROYANO, *Les Juridictions spéciales pour les Mineurs et la mise en liberté surveillée (Probation system)*, Thèse de Doctorat, Université de Genève-Faculté de Droit, 1912, p. 19; J.-J. YVOREL, M.-S. DUPONT-BOUCHAT, É. PIERRE (dir.), *Enfance et justice au XIXe siècle. Essais d'histoire comparée de la protection de l'enfance 1820-1914. France, Belgique, Pays-Bas, Canada*, in «Revue d'histoire de l'enfance "irrégulière"» n. 4 (2002), pp. 240-242.



Una nuova sensibilità sociale verso l'infanzia emerge e soprattutto verso l'infanzia "infelice"<sup>10</sup>. La protezione del bambino diventa uno dei punti centrali del discorso filantropico: «un capitale da far fruttificare per assicurare domani dei cittadini utili al paese»<sup>11</sup>.

La fine del XIX secolo segna una vera mutazione nella produzione del sapere legato all'infanzia. Si assiste così ad un'emergenza di un nuovo sguardo, più scientifico, sull'infanzia e su quello che si comincia a chiamare "adolescenza", ovvero un periodo transitorio tra l'infanzia e l'età adulta.

Gli autori di questo discorso diventano degli esperti che pongono l'adolescenza al centro delle loro riflessioni trasformando questa categoria in oggetto di studio scientifico e non più solamente in legame con delle problematiche sociali specifiche. Questa rivoluzione scientifica pone le basi per l'emergenza di questa nuova categoria e nuove scienze, come la psicologia e la pedagogia, appaiono e cominciano ad interessarsi al bambino e al suo sviluppo.

#### *L'evoluzione del diritto penale in Svizzera*

Anche in Svizzera si comincia a discutere sulla protezione dell'infanzia dal punto di vista penale.

A livello cantonale, i primi cantoni ad organizzare una giurisdizione speciale per i bambini e adolescenti sono i Cantoni di Basilea e Neuchâtel, come pure il Canton Berna (1897). Questi cantoni decidono di togliere i bambini all'autorità ordinaria e di collocarli sotto l'egida dell'autorità scolastica. Queste disposizioni sono in seguito abbandonate, ma si tratta di un primo tentativo per risolvere questa problematica. Grazie ai lavori preparatori del nuovo Codice penale svizzero (CPS) e all'entrata in vigore del Codice civile svizzero, i cantoni sono incoraggiati a creare delle legislazioni speciali per minori anche perché solamente la metà dei cantoni erano stati influenzati nelle loro legislazioni penali da queste nuove idee<sup>12</sup>.

A livello federale, le Camere votano il CPS il 21 dicembre 1937 e il 3 luglio 1938 esso diventa l'oggetto della votazione popolare: il Codice

<sup>10</sup> A. CRIVELLI, *Se non fai il bravo... ti mando in collegio!*, in L. HOFMANN (a cura di), *Il von Mentlen. Da Ricovero per l'infanzia abbandonata a Centro educativo per minorenni. 1911-2011*, Bellinzona 2011, pp. 17-18.

<sup>11</sup> M. RUCHAT, *L'oiseau et le cachot. Naissance de l'éducation correctionnelle en Suisse romande, 1800-1913*, Carouge-Genève 1993, p. 8; R. HOFSTETTER, *La transformation de l'enfant en écolier (du 19e au milieu du 20e siècle): les «eurêkas» des sciences de l'homme naissantes, entre scientisme et romantisme: un «naturalisme» de l'enfance*, in «Paedagogica Historica. International Journal of the History of Education» vol. 48, n. 1 (2012), pp. 33-34; M.-S. DUPONT-BOUCHAT, *Le mouvement international en faveur de la protection de l'enfance (1880-1914)*, in «Revue d'histoire de l'enfance "irrégulière"» n. 5 (2003), p. 231.

<sup>12</sup> S. ZELI, *Delinquenza minorile...*, p. 11; M. VEILLARD, *Les tribunaux pour enfants en Suisse*, in «L'instruction publique en Suisse: annuaire» n. 34, Lausanne 1943, p. 10.

penale svizzero viene adottato da 358'438 voti favorevoli (53,5%) contro 312'030 (46,5%), con una partecipazione del 57,06%<sup>13</sup>. Al CPS si rimproverava di essere troppo centralizzatore, di limitare la sovranità cantonale e i diritti delle minoranze. Anche se lo scarto può sembrare minimo, gli ambiti scientifici manifestano il loro entusiasmo poiché secondo loro la sconfitta del Codice sarebbe stata un grave errore. Il Canton Ticino (come pure i cantoni primitivi e quelli romandi) rigetta il nuovo Codice con il 57,5% di No. La partecipazione ticinese è molto debole, ovvero solo il 36,11% degli elettori<sup>14</sup>.

Sono occorsi circa 40 anni per arrivare ad un testo che potesse soddisfare tutti gli attori (giuristi, politici, cantoni, ecc.). Il testo del CPS si basa essenzialmente su quello dell'Avanprogetto del 1908 e prevede una parte espressamente dedicata ai minori. La sovranità nella procedura, nell'organizzazione giudiziaria, nella costruzione degli stabilimenti e l'esecuzione delle pene resta in mano ai cantoni<sup>15</sup>.

Il quarto titolo del CPS del 1937 concerne dunque i minori delinquenti. Si può notare immediatamente come i legislatori abbiano scelto di non creare un codice dedicato completamente ai minori, ma d'integrare le leggi specifiche nel *corpus* principale. Si tratta tuttavia di un passo capitale poiché afferma nero su bianco la differenza di trattamento tra adulti e bambini, come pure lo scopo fondamentale di prevenzione e di rieducazione della gioventù. Gli articoli che concernono i minori sono compresi tra l'art. 82 e l'art. 100 e definiscono tre categorie d'età: "Dei fanciulli" (dai 6 ai 14 anni non compiuti) (art. 82-88) per i quali si prevedono delle misure educative; "Degli adolescenti" (dai 14 ai 18 anni non compiuti) (art. 89-99) per i quali si prevedono delle misure educative e delle pene (multa o prigione fino ad un anno) e "Persone dell'età fra gli anni diciotto e i venti" (art. 100)<sup>16</sup>.

<sup>13</sup> F. CLERC, *Le Code pénal suisse du 21 décembre 1937*, in «Recueil de documents en matière pénale et pénitentiaire: bulletin de la Commission internationale pénale et pénitentiaire» a. 8, n. 309 (1939), pp. 309-321. <http://www.admin.ch/ch/i/pore/va/19380703/index.html> (settembre 2019).

<sup>14</sup> <http://www.admin.ch/ch/f/pore/va/19380703/can127.html> (settembre 2019); M. VEILLARD, *De la répression au traitement des délinquants mineurs...*

<sup>15</sup> J. DROUX, M. KABA, *Le corps comme élément d'élaboration de nouveaux savoirs sur l'enfance délinquante*, in «Revue d'histoire de l'enfance "irrégulière"» n. 8, 2006, p. 64; J. DROUX, M. RUCHAT, *"L'enfant-problème", ou l'émergence de figures problématiques dans la construction d'un dispositif de protection de l'enfance (Genève, 1890-1929)*, in «Carnet de bord» n. 14 (2007), p. 28; N. QUELOZ, F. BÜTIKOFER REPOND, *Évolution de la justice des mineurs en Suisse*, in «Déviance et Société» vol. 26, n. 3 (2002), p. 316.

<sup>16</sup> B. BERTONI, *"La protezione dei minorenni nella nuova legislazione svizzera"*. Conferenza tenuta al Circolo "Pro Coltura", della città di Como il 3 dicembre 1908, estratto dalla «Rivista italiana di sociologia» a. XIII, fasc. III-IV, Roma (maggio-agosto 1909), p. 18; A. VON OVERBECK, et. al., *Le nouveau droit pénal suisse*, Fribourg 1942, p. 48.

Il diritto dei minori si trasforma nel corso degli anni in un diritto speciale, autonomo e con uno scopo pedagogico-sociale. Una nuova procedura s'instaura, anche se tutto il sistema resta ancorato nel diritto penale. Il Magistrato dei minorenni diventa un magistrato specializzato che si distingue dal giudice ordinario poiché si focalizza sul minore e la sua personalità, interessandosi al suo "futuro" piuttosto che al suo "passato". L'attività del Magistrato dei minorenni si riassume in due parole chiave: prevenzione e rieducazione. In particolare, la Svizzera prevede un sistema misto, una combinazione tra misure e pene, con uno scopo essenzialmente pedagogico<sup>17</sup>. Inoltre, si abbandona la nozione di discernimento focalizzandosi sulla personalità del minore e vengono create nuove categorie d'età facendo corrispondere ad ognuna delle misure adeguate.

#### *Il contesto storico ticinese e l'evoluzione del diritto penale in Ticino*

Per quanto riguarda il Canton Ticino, la creazione della Legge sulla magistratura dei minorenni del 1941 ha segnato una vera svolta. Grazie a questa nuova autorità permanente si è assistito a un miglioramento della presa a carico e nel collocamento dei bambini e degli adolescenti.

Se si analizza più nel dettaglio il contesto storico ticinese, all'inizio del XX secolo il Canton Ticino assomigliava a una regione in pieno sviluppo: i problemi politici ed economici, il ritardo per rapporto al resto della Svizzera potevano essere considerati come qualcosa di lontano. Inoltre, l'apertura del tunnel del San Gottardo nel 1882, o ancora lo sviluppo dello sfruttamento dell'energia idroelettrica avevano contribuito allo sviluppo commerciale e alla modernità del territorio. In quest'epoca, il cantone contava 150'000 abitanti, di cui 1/5 stranieri<sup>18</sup>. Tuttavia, l'industria ticinese non era riuscita ad inserirsi né nel modello svizzero né in quello della regione limitrofa della Lombardia. L'emigrazione stagionale era ancora molto utilizzata, ed esisteva una grande differenza economica e sociale tra il centro e le regioni rurali<sup>19</sup>.

Con la Prima guerra mondiale, il progresso economico subisce un arresto. La Grande guerra è decisiva poiché fa emergere tutti i problemi sociali irrisolti: la mancanza d'assistenza in caso d'impossibilità al lavoro, la povertà, l'insalubrità ambientale, l'insufficienza delle strutture sanitarie. Inoltre, malgrado l'emergenza di un sistema elettorale proporzionale e delle nuove

<sup>17</sup> E. BISE, *Infractions commises par mineurs*, in «Pro Juventute», Zürich 1930, p. 25; M. VEILLARD, *De la répression au traitement des délinquants mineurs...*, fasc. 1, Tomo 78, 1962, p. 61.

<sup>18</sup> L. HOFMANN (a cura di), *L'infanzia preziosa. Le politiche familiari nel Ticino dal Novecento a domani*, Bellinzona 2011, pp. 6-7.

<sup>19</sup> L. HOFMANN (a cura di), *L'infanzia preziosa...*, pp. 701-726; R. CESCHI (a cura di), *Storia del Cantone Ticino. Il Novecento*, Bellinzona 1998, pp. 712-713.

formazioni politiche, lo Stato rimane ancorato in una logica nella quale le istituzioni devono limitare il loro intervento nella vita pubblica<sup>20</sup>.

Se si fa un passo indietro nel tempo, nel 1855 viene promulgata una nuova legge per rispondere al bisogno di combattere la piaga della mendicizia che raggiungeva livelli preoccupanti. Questa legge impone ai comuni l'obbligo di assistenza pubblica, ma purtroppo viene messa in pratica senza sorveglianza dalla parte del cantone e in modo umiliante per i poveri che cercavano dell'aiuto solamente in casi eccezionali<sup>21</sup>.

L'assistenza alle persone diventa dunque una responsabilità dei comuni, spesso trascurata a causa della mancanza di denaro per finanziarla. È dunque l'iniziativa privata che prende piede, in particolare quella cattolica. In Ticino, esistono diverse congregazioni religiose femminili, che gestivano una trentina di case di cura, di case di riposo per anziani e handicappati, di laboratori professionali e di istituti per la gioventù<sup>22</sup>.

La stessa mancanza d'attenzione si ritrova sulla questione degli orfani e dei "discoli", ovvero l'infanzia abbandonata moralmente: questa situazione non viene mai messa in luce e nessuna soluzione viene suggerita per risolvere il problema. Inoltre, secondo la classe politica ticinese, lo Stato non doveva intromettersi in questo ambito, lasciando l'onere all'iniziativa privata e alle associazioni<sup>23</sup>.

In Ticino, un primo dibattito su dei tribunali speciali per minori e delle istituzioni di correzione per "minorenni discoli et delinquenti" avviene nel 1909. La tematica viene poi ripresa grazie alla nuova Legge sulla delinquenza minorile del 1934 quando la questione torna ad essere centrale sui giornali e nei dibattiti del Gran Consiglio ticinese. La Legge sulla delinquenza minorile è un primo passo verso il Codice penale per minori poiché si comincia a prendere coscienza della particolarità della condizione dei minorenni delinquenti. Per esempio, con questa nuova legislazione, si creano i «Consigli per l'educazione e la correzione dei minorenni». I Consigli, che purtroppo non erano delle istituzioni permanenti, erano formati da un Presidente (il magistrato del distretto nel quale era stato svolto il reato), da un medico e da un maestro (questi ultimi erano scelti dal presidente, caso per caso)<sup>24</sup>.

<sup>20</sup> L. HOFMANN (a cura di), *L'infanzia preziosa...*, p.7.

<sup>21</sup> L. CAO, *Istituti sociali Comunali della Città di Lugano. 1910-2010: 100 di solidarietà*, Lugano-Pregassona 2011, p. 29; R. CESCHI, *Ottocento ticinese. La costruzione di un cantone*, Locarno 2004<sup>2</sup>, pp. 141-143.

<sup>22</sup> L. HOFMANN (a cura di), *L'infanzia preziosa...*, p. 16.

<sup>23</sup> L. HOFMANN (a cura di), *L'infanzia preziosa...*, p. 57.

<sup>24</sup> *Un triste problema. La delinquenza minorile. Intervista al dott. Bruno Terribilini, Giudice dei Minorenni*, in «Illustrazione Ticinese», 4 luglio 1953, p. 11.

La tematica del Codice penale, in particolare quella dei minori, viene riesaminata nel 1941 con la trasformazione del Codice di procedura penale e la nascita della Magistratura dei minorenni. La creazione della Legge sulla magistratura dei minorenni del 1941 che entra in vigore il 1 aprile 1942 è un vero spartiacque: si assiste a un miglioramento nella presa a carico dei bambini e degli adolescenti abbandonati moralmente<sup>25</sup>.

### **I dossier della Magistratura dei minorenni**

Si è voluto prendere in esame il primo anno di attività del Magistrato dei minorenni, ovvero da aprile a dicembre 1942. È importante analizzare questo periodo allo scopo di approfondire le novità messe in pratica e di presentare un ritratto della delinquenza giovanile al momento dell'entrata in vigore della nuova legislazione.

Nell'aprile 1942 la Magistratura dei minorenni entra in funzione come primo organo permanente consacrato ai minori nel cantone. È anche l'inizio della costituzione dei dossier dei minori, conservati da allora negli archivi giudiziari. Durante questo periodo il lavoro del giudice si svolge da aprile a dicembre, anche se alcuni incarti sono anteriori o posteriori.

Dal momento che i dossier sono ordinati secondo la data d'apertura del caso e non quella di chiusura, questa pratica fornisce una certa cronologia. Al contrario, non permette di conoscere la durata della procedura che poteva prolungarsi per diversi mesi. Inoltre, diversi accusati potevano figurare nello stesso dossier. Nel corso degli anni il sistema è cambiato passando da un sistema cronologico basato sulla data di chiusura del dossier. Oltretutto, se diversi minori sono implicati in uno stesso delitto, viene aperto un dossier diverso per ognuno<sup>26</sup>.

Occorre mettere in evidenza che i dossier presentano delle lacune, soprattutto durante il primo anno di esistenza della magistratura: per esempio, l'assenza della menzione del luogo d'origine o l'assenza completa dei documenti costitutivi del dossier. I dossier sono a volte disordinati: l'ordine cronologico non è rispettato o sono mescolati.

<sup>25</sup> *Politica cantonale. Riforme giudiziarie in vista*, in «Corriere del Ticino», 21 maggio 1942; *Gran Consiglio. L'entrata in materia sulla legge per la Magistratura dei minorenni*, in «Giornale del Popolo», 5 giugno 1941; L. HOFMANN (a cura di), *L'infanzia preziosa...*, p. 59; *Un triste problema...*, p. 11; A. CRIVELLI, *Se non fai il bravo...*

<sup>26</sup> La vera svolta risale al 2001 con l'avvento del sistema informatico. Fino a quel momento, in effetti, se il minore possedeva un incarto già aperto, poteva capitare che, per praticità, tutti i documenti relativi ai suoi reati fossero classificati insieme. Dopo il 2001 tutti i dossier sono stati digitalizzati ed è stata creata una nuova catalogazione. La Magistratura dei minorenni ha dunque creato dei modelli per ogni misura e pena oppure per la loro associazione. Al momento della chiusura del dossier, una sigla ed un numero progressivo vengono attribuiti secondo il tipo di decisione.



Per alcuni giovani che avevano commesso dei delitti potevano venir aperti dei dossier presso il Procuratore generale cantonale o presso la polizia. Dopo l'apertura della Magistratura dei minorenni, queste informazioni venivano trasmesse al Magistrato dei minori. All'inizio è dunque il Magistrato che si occupa probabilmente di catalogare e fare l'inchiesta sul caso. Possiamo poi notare, attraverso la scrittura, che la persona che redigeva i processi verbali era sempre la stessa.

Nella maggior parte dei casi i dossier sono aperti dopo una denuncia (contro i minori o contro ignoti) da parte della vittima del delitto che poteva essere inviata alla polizia o direttamente al Magistrato dei minorenni. Qualche volta le autorità o i genitori che attirano l'attenzione sui bambini o adolescenti problematici. Se, dopo l'inchiesta da parte della polizia, si scopre che l'autore del delitto è un minore, il dossier viene trasmesso alla Magistratura dei minorenni.


I dossier che compongono questo *corpus* presentano diversi elementi: le denunce, le inchieste di polizia, gli interrogatori di polizia e/o davanti al Magistrato dei minorenni, la corrispondenza tra il Magistrato, le autorità e i genitori.

In totale si possono enumerare 94 incarti aperti (93 + 1 poiché il dossier n. 40 è presente in due esemplari diversi, il n. 40 e il n. 40F) per un totale di 163 accusati. Cinque casi concernono delle vittime toccate da atti diversi: incitazione al crimine, atti d'ordine sessuale, violenza, condotta immorale, luogo di lavoro inadeguato per una buona educazione. Per la maggior parte si tratta di dossier in formato A4 che raccolgono tutti i documenti concernenti i casi e a volte la copertina dell'incarto ne riassume il contenuto.

Come già menzionato, questo repertorio presenta delle lacune a livello di ordine cronologico e dei documenti: sei casi rappresentano degli esempi evidenti di dossier incompleti. In tre casi si può distinguere l'assenza totale dei documenti, in due casi i nomi degli accusati sono menzionati ma non possediamo nessun'altra informazione e un incarto è una raccolta disordinata di casi diversi. Un dossier raccoglie i casi di otto minori che sono stati inviati nel loro cantone d'origine ("Rimpatriati"); per la maggior parte si trattava di bambini o di adolescenti scappati di casa.

### **Le statistiche ticinesi**

Per l'analisi dei dossier, si è deciso di prendere in considerazione le seguenti variabili: età, sesso, luogo di domicilio, luogo d'origine, luogo di nascita, scolarizzazione o attività professionale, origine sociale (professione del padre e professione della madre) e composizione familiare (numero di figli e rango nella fratellanza). La popolazione statistica presa in considerazione corrisponde all'insieme degli individui giudicati tra aprile e dicembre 1942, ovvero 163 minori.



Età degli accusati (6-20 anni)

Il diagramma rappresenta la ripartizione dell'età degli accusati al momento del delitto<sup>27</sup>. Se si analizza più in dettaglio la popolazione tra i 6 e i 18 anni, periodo sotto la responsabilità del Magistrato dei minorenni, i risultati si distribuiscono tra le differenti età in maniera abbastanza uniforme, anche se la maggioranza degli accusati appartiene alle classi situate tra 14 e 16 anni (con una classe media di 15 anni d'età). Si può supporre che questa maggiore rappresentazione sia legata a quelle età più "difficili" durante l'adolescenza (bisognerebbe esaminare i diversi casi per rapporto all'età, per stabilire se esista un legame tra la gravità del reato e la classe d'età).

#### Sesso

Dai dati esaminati, si rileva una maggioranza preponderante di ragazzi accusati di un delitto (86,5% dei casi). In effetti, le ragazze rappresentano solamente il 9,2% del totale, ovvero 15 individui su 163 (per 7 individui il sesso non è precisato).

Esiste una certa differenza tra i delitti perpetrati dalle ragazze e quelli commessi dai ragazzi. Spesso le ragazze sono riprese per la loro condotta morale o per furto.

<sup>27</sup> Secondo le statistiche, 71 denunce concernono la categoria dei "Fanciulli" e 76 quella degli "Adolescenti".



### *Luogo di domicilio*

I giovani delinquenti abitano per la maggior parte nei distretti urbani di Lugano e Locarno. Queste regioni erano anche quelle più popolate, mentre i distretti di valle erano meno rappresentati<sup>28</sup>.

Se si analizza la percentuale degli accusati nei distretti urbani, possiamo osservare che la maggior parte dei minori, ovvero il 45% del totale (in 12 casi non si conosce il domicilio), sono domiciliati nel distretto di Lugano.

Si potrebbe così pensare che l'ambiente urbano favorisca la delinquenza, poiché la percentuale dei delinquenti domiciliati a Lugano (45%) è superiore alla percentuale della popolazione di questa città per rapporto alla popolazione cantonale<sup>29</sup>. Si possono solo avanzare delle ipotesi per spiegare questi risultati. In effetti, poteva forse esistere una rete sociale diversa nelle valli per rapporto alle città, tutta la comunità s'impegnava nel controllo dei bambini e si optava piuttosto per delle punizioni in seno alla famiglia che sull'intervento dell'autorità. Un'altra spiegazione potrebbe anche essere una differente composizione familiare della popolazione nelle città: più immigrati<sup>30</sup>, più differenze tra le diverse classi sociali o, ancora, una proporzione più elevata di giovani.

### *Luogo di nascita*

Per quanto riguarda il luogo di nascita degli accusati occorre evidenziare che nei dossier quest'informazione è raramente menzionata (56 informazioni non riportate). I dati dipingono un quadro nel quale gli accusati sono nati per la maggior parte nei centri urbani di Lugano e Locarno e sono presenti anche molti confederati.

<sup>28</sup> Ufficio ticinese di statistica, *Annuario statistico del Cantone Ticino. Quinta annata 1942*, Bellinzona, Ufficio cantonale di statistica, 1943, p. 25.  
Lugano: TI 44'017; CH 6'449; ES 10'783 = 61'249 TOT.  
Locarno: TI 20'681; CH 3'590; ES 5'279 = 29'550 TOT.

<sup>29</sup> Secondo il censimento federale del 1941, la popolazione del Canton Ticino contava 161'882 abitanti. Il distretto di Lugano corrisponde a 58'245 abitanti ovvero un terzo degli abitanti di tutto il cantone (35,98%). Ufficio federale di statistica, *Censimento federale della popolazione 1 dicembre 1941, Vol. 17, Cantone Ticino*, Berna, Ufficio federale di statistica, 1946, p. 17.

<sup>30</sup> Nel 1941 la popolazione ticinese era composta da 61'566 Confederati e 71'187 Confederate e da 12'999 stranieri e 16'040 straniere. Gli stranieri si concentrano nei distretti urbani (Bellinzona, Locarno e Lugano) o vicino alla frontiera (Mendrisio). Ufficio federale di statistica, *Censimento federale della popolazione 1 dicembre 1941, Vol. 17, Cantone Ticino...*, p. 27.

*Luogo d'origine*

Per quel che concerne il luogo d'origine non si possono trarre molte conclusioni considerando che i dati sono troppo lacunosi (62 sconosciuti su 163). I risultati sono abbastanza simili a quelli del luogo di nascita, fatta eccezione per due differenze. Infatti, 25 accusati sono d'origine italiana, mentre solo 3 sono nati in Italia. Ciò potrebbe indicare una parte importante di delinquenti tra i migranti italiani di 2° e 3° generazione, in un periodo dove l'immigrazione italiana è rallentata a causa della guerra. Tra l'altro, 21 accusati sono originari del distretto di Lugano, 43 sono nati in queste regione e 73 (la maggioranza dei casi) vi sono domiciliati; le differenze tra queste cifre indicano che Lugano diventa un polo d'attrazione per i villaggi e per le regioni limitrofe, e che questo processo di esodo rurale e di spopolamento delle valli è un fattore di rischio per la delinquenza giovanile.

Un altro punto da mettere in valore è la presenza di diversi Confederati che provenivano principalmente dai cantoni germanofoni.

*Scolarizzazione o attività professionale*

Per quanto riguarda l'attività esercitata dai minori, vi sono solo 100 rimandi tra i 163 accusati per i quali si apre un dossier nel 1942.

Occorre anche sottolineare che in queste annotazioni il Magistrato non utilizza mai gli stessi termini: vi è un'assenza di denominazione ben definita, di categorie predeterminate (ogni volta le attività sono descritte in maniera differente).

Secondo l'analisi, la metà dei minori passati in giustizia frequenta la scuola. La categoria degli "Scolari e studenti" conta dunque 51 individui. Da notare che il termine "scolaro" è una parola molto generica e la scuola frequentata viene specificata solo in quattro casi. Tuttavia, si può dedurre quale tipo sia analizzando l'età dei minori.

Quando i giovani lasciano la scuola è principalmente per seguire un apprendistato (12 apprendisti di cui tre falegnami, un pasticciere, due meccanici, ecc.) o per un'attività nel settore secondario. Un ragazzo che segue un apprendistato in un ufficio contabile ("Tirocinio presso Ragioniere") rappresenta un'eccezione.

La maggior parte dei ragazzi (28 minori) viene impiegata come manodopera non specializzata ("Manovale", 7; "Garzone", 5). Altri lavorano come meccanico (2), contadino (2), fabbro (1), venditore di giornali (1), "Zoccolino" (1), "Scoccaio" (1), "Commissionario" (1), operaio in un parco di divertimenti (1), impiegato (1), aiuto magazziniere (1), cameriere in un hotel (1), venditore di ombrelli (1). Si tratta pertanto di una grande varietà di professioni.

Per quel che concerne le ragazze (9 minori), sono occupate più frequentemente negli ambiti legati alla cura della casa ("Casalinga", 3; "Contadina", 1; "Modista", 1; "Donna di servizio", 1; "Aiuto cuoca", 1).

### *Origine sociale*

L'origine sociale dei genitori, conformemente ai dati rilevati, è legata ad una condizione modesta, addirittura povera, delle famiglie. I genitori esercitano delle professioni legate per la maggior parte a delle attività del settore primario o secondario. Spesso, durante gli interrogatori, i genitori si lamentano della loro condizione che impedirebbe loro di prendersi cura dei loro bambini in maniera ottimale.

Il padre è spesso descritto come alcolista (dedito all'alcool) o violento, mentre la madre è malata o soffre di un problema al sistema nervoso. In molti casi, la madre è morta, fattore che porta il giovane a non avere una guida a casa e, di conseguenza, questo potrebbe portare il minore su una cattiva strada.

Per quel che concerne i figli illegittimi, secondo la morale dell'epoca, erano considerati come più portati ad adottare una condotta immorale seguendo l'esempio dei loro genitori.

### *Composizione familiare*

Spesso, durante gli interrogatori o in occasione della redazione dei rapporti di polizia e del Magistrato dei minorenni, vengono menzionati anche gli altri membri della famiglia. In questo modo si può cogliere la composizione familiare. Non esiste un modello generale ma si può affermare che la maggior parte delle famiglie sono numerose (tre o più figli).

I dati a disposizione concernenti il numero di figli corrisponde a 34 composizioni familiari per un totale di 163 individui: 20 sono originari di una famiglia con 4 figli o più. Alcuni (5 minori) provengono da famiglie che possiamo qualificare come molto numerose, ovvero 7 figli o più.

Per quel che riguarda il rango nella fratellanza si dispone di 24 informazioni su un totale di 163 minori, ma il quadro non è molto parlante poiché i dati raccolti non forniscono abbastanza materiale per un'analisi meticolosa.

### *Capi d'accusa*

La maggior parte dei delitti commessi dai giovani delinquenti sono i "Furti" (37%). I crimini contro il patrimonio rappresentano la maggioranza dei casi, in particolare i già citati furti (37%) o la "Sottrazione di cose di poca entità" (13%), seguiti dai danni alla proprietà, segnatamente il "Danneggiamento" (10%).


I reati contro la persona corrispondono a una minoranza: "Vie di fatto" (2%), "Lesioni colpose" (1%), "Aggressione" (1%). Se ci si immerge nell'esame di questi risultati, si possono riconoscere anche dei delitti che si oppongono alla morale ("Condotta immorale", 2% e "Condotta irregolare" 1%).

A volte i minori perpetrano diversi reati contemporaneamente, per

esempio spesso chi commetteva un “Furto” poteva nel contempo compiere un “Danneggiamento”. Si è dunque deciso di prendere in considerazione tutte le imputazioni (93 dossier per 103 capi d'accusa).

È importante sottolineare che nei dossier non figurano solo gli autori di reati ma anche le vittime, i rimpatriati, un giovane segnalato al Dipartimento dell'Interno e un altro che è stato denunciato alla Magistratura dei minorenni per essere collocato presso un istituto (“Altro”, 6%).

Bisogna anche prestare attenzione al contesto storico, siamo nel pieno della Seconda guerra mondiale: potrebbe sembrare eccessivo denunciare un bambino per aver rubato delle mele nel giardino del vicino, ma le condizioni dell'epoca erano differenti per rapporto a quelle di oggi.



Distribuzione delle misure adottate nel 1942

In base al diagramma, quasi la metà dei casi non fornisce alcuna indicazione sulle misure adottate dal Magistrato dei minorenni (49% del totale). La maggior parte dei casi viene abbandonata (18%). Il “Decreto di abbandono” può intervenire in diverse circostanze: evidentemente se il minore non ha commesso il fatto, se è un autore involontario, se non ha commesso un fatto punibile dalla legge o se l'atto commesso non è grave. Il procedimento è anche abbandonato se il minore e/o la famiglia offrono delle buone garanzie, se la famiglia ha già preso le disposizioni necessarie e/o il bambino/l'adolescente hanno osservato una buona condotta. Il caso viene anche chiuso se la denuncia viene ritirata o se vengono rim-



borsati i danni. Il Magistrato dei minorenni ha anche la possibilità di infliggere un ammonimento o di rendere attenti gli accusati sulla portata delle conseguenze delle loro attività (“Ammonizione”, 4%).

Il collocamento in istituti per minori non corrisponde a una percentuale molto alta (9%).

Il Magistrato dei minorenni aveva anche la possibilità di scegliere una sorveglianza speciale (“Prosciolti, ma sottoposti a vigilanza speciale”, 5%; “Assegnati alla famiglia e sottoposti alla vigilanza speciale”, 5%) fatta dalla famiglia o da un’altra autorità (il Patronato, un professore, un delegato scolastico, il prete del villaggio, ecc.).

Solamente nell’1% dei casi passati in giustizia, i giovani si vedono infliggere l’incarcerazione, anche se con la condizionale (“Carcere, sospeso con condizionale e periodo di prova”, 1%).

#### *Ritratto standard dell’accusato*

Grazie a tutte le caratteristiche esaminate è possibile fornire un ritratto standard del minore incriminato nel 1942: il giovane delinquente ticinese è un ragazzo tra i 14 e i 16 anni che frequenta la scuola o che segue un apprendistato nel settore secondario. È originario di una famiglia numerosa e di condizione modesta, anche povera, e abita in un distretto urbano, presumibilmente quello di Lugano.

#### *Bilancio 1942-1952-1962*

Dopo aver analizzato i dossier e redatto delle statistiche, si è potuto comparare i risultati con le informazioni ufficiali fornite al Consiglio di Stato dalla Magistratura dei minorenni<sup>31</sup>. Questo paragone permette di tracciare un bilancio molto interessante dell’attività e della delinquenza giovanile tra gli anni 1942, 1952 e 1962. Inoltre, grazie ai dati ufficiali offerti dall’Ufficio federale di statistica un confronto è anche possibile a livello svizzero<sup>32</sup>.

In generale, si è potuto osservare che i casi passati in giustizia sono aumentati nel Canton Ticino, come pure il numero di minori delinquenti. Si possono formulare diverse ipotesi al fine di spiegare l’aumento dei casi concernenti i minori. Da una parte, la creazione di una legge esplicita per i minori delinquenti può aver avuto come conseguenza un ricorso più frequente a questa procedura. Dall’altra, il settore dell’assistenza si è sviluppato e si è instaurata così una migliore collaborazione con il settore penale. Questo implica che i casi più complessi vengono

<sup>31</sup> ASTi, *Rendiconto del Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino*. Bellinzona, anno 1942, 1952, 1962.

<sup>32</sup> Office fédéral de la statistique, *Évolution de la délinquance juvénile. Jugements pénaux des adolescents, de 1946 à 2004*, Neuchâtel 2007.

denunciati sempre di più. L'aumento dei reati penali può anche tradire un malessere della gioventù ed una crisi delle famiglie e delle reti sociali che non riescono più a controllare i minori.

Un aumento della delinquenza minorile è dunque confermato dalle cifre. Occorre però sfumare quest'affermazione poiché l'aumento potrebbe anche spiegarsi con la crescita della popolazione giovanile. Questa crescita non sembra tuttavia così netta, dell'ordine di qualche migliaio, secondo le stime.

Uno dei punti di continuità è rappresentato dai reati più frequenti che sono quelli contro il patrimonio ("Furto", "Sottrazione di cose di poca entità", ecc.).

Un altro *fil rouge* è rappresentato dal rapporto tra ragazze e ragazzi: in effetti, la maggioranza degli accusati è di sesso maschile. Inoltre, permane la differenza rilevata tra le accuse promosse contro le ragazze o contro i ragazzi, come pure per quel che concerne le soluzioni adottate.

Ad ogni modo, in occasione dei suoi giudizi, l'autorità privilegia delle misure abbastanza clementi come l'abbandono del caso o l'ammonizione. Lo scopo principale del Magistrato dei minorenni, la prevenzione e la rieducazione, è dunque compiuto.

### **Spunti di riflessione**

I dossier che compongono il *corpus* presentano diversi elementi: le denunce portate contro gli accusati, le inchieste di polizia, gli interrogatori davanti alla polizia e/o davanti al Magistrato dei minorenni, la corrispondenza del Magistrato, le autorità e i genitori.

Lo studio più approfondito dei dossier del 1942 permette "d'isolare" tre spunti di ricerca (applicazione della nuova legislazione, dinamiche del sistema e rappresentazioni dell'infanzia delinquente) riguardanti sei tematiche che possono offrire un ritratto della nuova autorità e del nuovo sguardo rivolto alla delinquenza giovanile.

#### *La nuova legislazione penale minorile, la procedura penale e gli esperti*

Una prima possibilità di analisi si basa sull'applicazione della nuova legislazione penale federale del 1937 e della Legge sulla Magistratura dei minorenni, redatta su questa base.

Si può notare come il Magistrato dei minorenni, nella sua corrispondenza con gli altri attori in gioco, cerchi di spiegare lo scopo della nuova organizzazione penale al fine di giustificare le sue decisioni insistendo sul carattere educativo e preventivo della sua funzione:

[...] Il principio informatore di tutta la materia minorile non è tanto nel regolare le misure previste dal codice sul meccanismo repressivo fondato sulla responsabilità morale e la pena castigo, quanto nel regolare le misure secondo

una vera tutela emendativa giusto una pedagogia correttiva. Di guisa che i due fanciulli in giudizio, Luigi e Delio<sup>33</sup>, devono essere sottoposti ad una misura conveniente alla loro espressa e concreta personalità<sup>34</sup>.

Si cerca così di applicare al bambino la misura più pertinente per la sua rieducazione. Nella sua decisione, precisa che il nuovo diritto impone un'analisi dei fatti che non si basi più sulla vecchia nozione di discernimento:

[...] Ora il vecchio codice ticinese esigeva, allo scopo di poter sancire una sanzione, che i minorenni avessero agito nel momento dei fatti in possesso del discernimento, vale a dire di quella facoltà dell'intelletto che dà la misura sulla entità dei fatti e sulle conseguenze. Il nuovo codice esige soltanto la constatazione dei fatti, in sé e per sé, in forma obiettiva: perché il fatto costituisce un allarme e dà modo di intimidire il minore, allo scopo di renderlo attento, abbia o non abbia il minore la facoltà del discernimento. Nel caso in esame i fanciulli sopra citati, se non potevano valutare le conseguenze delle proprie azioni e l'entità dei danni che arrecavano, sapevano però che commettevano atti che se scoperti avrebbero conseguito la punizione da parte dei genitori<sup>35</sup>.

È interessante osservare il cambiamento di mentalità che è stato operato durante questi anni: il bambino non è più giudicato secondo i reati che ha commesso, ma per rapporto alla sua personalità e tutto il suo ambiente viene esaminato in occasione dell'inchiesta e del giudizio. La funzione del Magistrato dei minorenni viene dunque estesa: segue il minore durante tutto il suo percorso rieducativo, anche dopo il giudizio, interessandosi ai suoi progressi.

L'inchiesta è un passo fondamentale nella procedura penale dei minori, il momento dove si riuniscono tutti gli elementi materiali e personali dell'accusato. La Magistratura dei minorenni segue uno schema standard allo scopo di raccogliere tutti i dati necessari. Generalmente, analizza tre grandi ambiti, ovvero "l'ambiente familiare" (tare ereditarie, crimini commessi dai famigliari, età dei genitori, rango nella fratellanza, situazione sociale ed economica dei genitori, condizioni dell'abitazione, rapporti tra i genitori, vita familiare, ecc.), "l'ambiente sociale" (rapporti con il maestro e gli altri allievi, amicizie, luogo di lavoro, impiego del salario, attività durante il tempo libero, ecc.) e la "personalità" (sviluppo biologico ed età biologica, sviluppo sessuale, carattere, intelligenze, ecc.) dell'accusato.

<sup>33</sup> Nomi fittizi.

<sup>34</sup> CASO 84: Furto in correatà; MISURE EDUCATIVE ORDINATE dal MM il giorno 15 novembre 1942; Intimata alle parti il giorno 15 novembre 1942.

<sup>35</sup> CASO 52: Danneggiamento art. 145 CPS; MISURE EDUCATIVE ORDINATE dal MM il giorno 11 ottobre 1942; Intimata alle parti il giorno 13 ottobre 1942.



L'ultima tappa di questa procedura è la decisione del Magistrato. Dopo l'inchiesta preliminare prende la sua decisione o convoca il Consiglio dei minori se il giovane ha tra i 14 e 18 anni non compiuti. Normalmente, il Magistrato dei minorenni e il Consiglio dei minori seguono un *iter* che risponde a quattro-cinque domande fondamentali con l'obiettivo di trovare la soluzione più appropriata per il giovane.

Quello che emerge dall'analisi dei dossier è il ricorso da parte dell'autorità a degli esperti al fine di stabilire un quadro più preciso possibile della situazione del bambino. Gli interlocutori sollecitati rivestono tutti una certa importanza in seno alla comunità (il curato del villaggio, l'istitutore, il sindaco, il medico, ecc.) e, di conseguenza, il loro parere è preso in grande considerazione dal Magistrato. Agli esperti si domandano non solamente delle informazioni concernenti gli accusati, ma anche il loro parere sulle misure da intraprendere nell'intento di trovare la migliore soluzione possibile per il minore. Il loro ruolo è così molto ampio.

Se ci si immerge più nel dettaglio nel contenuto delle perizie possiamo reperire i differenti approcci degli esperti e le domande standard poste dall'autorità.

Se l'esperto sollecitato è un medico si pongono delle domande soprattutto sulla salute dell'accusato e della sua famiglia destinate ad intercettare delle tare ereditarie. Occorre anche evidenziare che si rivolgono al medico delle questioni che non hanno per nulla a che fare con la sua specializzazione, come per esempio la buona condotta dei genitori e le loro competenze educative: «[...] 2) se la famiglia X sia una famiglia di buona condotta, sollecita nei suoi doveri familiari e tale da dare le garanzie per l'educazione dei figli»<sup>36</sup>.

Se l'autorità interroga il sindaco o la polizia, lo si fa piuttosto sulle condizioni morali e materiali della famiglia, come pure sulla condotta del giovane. Nelle domande poste al municipio si osservano le aspettative delle autorità giudiziarie per rapporto a quello che dev'essere un buon padre e una buona madre: i genitori devono poter offrire le garanzie morali (attraverso la loro buona condotta) e materiali (il pagamento dell'istituto) per l'educazione dei figli. Il Magistrato dei minorenni domanda anche il parere del municipio per le misure da infliggere ai minori delinquenti e su eventuali precedenti.

Il datore di lavoro e il maestro di scuola devono rispondere a delle domande inerenti la condotta e l'attitudine al lavoro.

<sup>36</sup> CASO 45: Furto art. 137 alinea 1 CPS; Lettera del GDM al Dottor Medico Condotta di C., 28.09.1942.

Ci s'informa anche presso l'autorità religiosa. In effetti, a quest'epoca il prete era una figura centrale nel villaggio e poteva fornire delle informazioni interessanti poiché conosceva tutta la comunità. Sono dunque delle informazioni piuttosto legate alla personalità del giovane e alla condotta della famiglia:

Questa Magistratura le è grata per le Sue ambite comunicazioni in merito alla ragazza Lucia<sup>37</sup> collocata presso l'Istituto di Faido. La prega voler cortesemente allestire un breve rapporto sulle condizioni morali della famiglia X, se meritevole o meno della educazione dei figli, e, inoltre un breve rapporto sulla personalità della giovinetta. Le Sue ambite informazioni resteranno di stretta competenza della scrivente Magistratura e usate con la massima discrezione<sup>38</sup>.

È importante mettere in evidenza la rilevanza crescente dell'analisi del corpo dei minori delinquenti che prende un posto considerevole nel processo di valutazione delle cause del reato. Altri fattori, come quelli sociali, potevano evidentemente entrare in gioco, ma nei dossier della Magistratura dei minorenni si può constatare l'importanza dell'analisi del corpo e le conseguenze della cattiva salute sul comportamento dei giovani<sup>39</sup>.

È dunque necessario procedere ad un'analisi delle cause della delinquenza negli elementi psichici e fisici del soggetto esaminando piuttosto gli impulsi che l'hanno spinto, quali influenze hanno agito sul suo stato psicologico, quale educazione e quali valori gli sono stati inculcati<sup>40</sup>.

Si domanda quindi ai genitori e ai minori delle loro condizioni fisiche e psichiche. È interessante mettere in risalto il fatto che siano i genitori che sottolineano i problemi medici che possono influenzare in maniera negativa la condotta dei loro figli: «[...] Mio figlio è molto strano, variabile, incostante, nervoso e penso che la sua cattiva condotta dipenda dallo stato fisico anormale a seguito delle pastiglie velenose ingerite quanto era piccolo»<sup>41</sup>. Attraverso questi estratti degli interrogatori possiamo così comprendere la percezione delle cause del comportamento deviante dal punto di vista dei genitori come quello dei parenti.

<sup>37</sup> Nome fittizio.

<sup>38</sup> CASO 55: Furto; Lettera del GDM al reverendo Padre X dei R.R.P.P. Francescani in L., 23.09.1942.

<sup>39</sup> J. DROUX, M. KABA, *Le corps comme élément d'élaboration...*, pp. 63-78.

<sup>40</sup> E. BISE, *Infractions commises par mineurs...*, pp. 24-25.

<sup>41</sup> CASO 24: Vie di fatto; Deferito al Dipartimento dell'Interno; Verbale davanti al GDM di X., madre del reo; 10.04.42.

*Le misure adottate*

La seconda tematica è rappresentata dal sistema messo in atto per l'infanzia: l'azione del Magistrato dei minorenni può passare da diverse misure iscritte nella nuova legge penale dei minori.

Le misure adottate dal Magistrato dei minorenni riflettono la volontà di prevenzione e di rieducazione della nuova legislazione e potevano essere attuate dal Magistrato a seconda della gravità dell'atto (abbandono o ammonimento, educazione sorvegliata o collocamento). Solamente in casi molto rari, il Magistrato dei minorenni decideva in favore di una pena privativa di libertà in prigione.

Nella maggior parte dei casi trattati nel 1942, il Magistrato dei minorenni rinuncia ad ogni procedura poiché il giovane non ha commesso il fatto o l'atto non è punibile dalla legge, o si rivela un attore involontario nel caso, se il caso è di poca gravità e/o la famiglia offre delle buone garanzie, se il ragazzo è già stato punito. Il caso viene anche chiuso se la denuncia viene ritirata o se il danno viene rimborsato. È interessante notare come i genitori, contrariamente ad oggi, non si pongono molti problemi a dichiarare di aver picchiato i propri figli al fine di rimproverarli in quanto all'epoca la punizione fisica (ovviamente non eccessiva) era considerata come un mezzo "normale" di correzione e non veniva vista di cattivo occhio: «[...] Io ho fatto di tutto per correggerlo ma adesso non fanno neppure più effetto le botte. Gli ho fatto portare il segno più di una volta ma tutto è inutile»<sup>42</sup>.

Sempre con lo scopo di offrire una migliore rieducazione, la sorveglianza speciale è un metodo utilizzato dall'autorità nell'intento di garantire ai minori la possibilità di restare nel loro ambiente fintanto che non gli crea un danno. In effetti, il Magistrato dei minorenni permette al bambino di restare nella sua famiglia, ma una persona di fiducia s'incarica di sorvegliare la sua educazione.

Gli attori, ai quali viene conferito questo compito, devono garantire un controllo benevolo ma, allo stesso tempo, severo seguendo da vicino la formazione del giovane. Le persone incaricate possono essere diverse: la famiglia o i parenti del giovane delinquente, un professore, un delegato scolastico, il datore di lavoro, un parente o anche il prete del villaggio.

Lo scopo dell'educazione sorvegliata è quello di impedire al minore di ricadere nell'errore commettendo gli stessi atti, che però non sono molto pericolosi e dunque non necessitano di una punizione severa.

Secondo il Magistrato dei minorenni, l'uso del collocamento è legittimato solamente nel caso in cui la famiglia non fornisce le garanzie necessarie o non riesce ad educare i bambini in maniera appropriata. In ogni

<sup>42</sup> CASO 73: Furto e sottrazione di cosa di poca entità; Interrogatorio davanti al GDM di X, madre dell'imputato; 9.10.1942.

caso, il collocamento deve essere ritenuto solamente come un mezzo eccezionale di correzione.

Se viene deciso un internamento in una casa di correzione è evidentemente una misura severa poiché i minori sono sempre controllati e rinchiusi ma, secondo l'opinione dell'epoca, ciò esercita una funzione importante di rieducazione e di miglioramento del minore: si tratta di evitare che siano un peso per la comunità da adulto, di riuscire ad integrarsi nella società, senza passare la vita in prigione<sup>43</sup>.

Secondo diversi autori, il bambino (soprattutto quello abbandonato, anche "moralmente") per essere salvato dev'essere allontanato dal suo ambiente deviante:

Strappiamo il fanciullo a genitori, tutori, che gli danno l'esempio dell'ubriachezza, della prostituzione, che lo maltrattano. Lo sfruttano, strappiamolo dalle strade dove vive di furti, dalle bettole dove spegne nell'alcool l'ultima scintilla del senso morale, trasportiamolo in un ambiente sano dove possa possibilmente godere delle cure materne, dove respiri aria pura, dove trovi un'occupazione onesta, adatta alle sue attitudini, dove non abbia davanti a sé che esempio di economia, di laboriosità, di rispetto e avremo fatto di un giovane delinquente un galantuomo.

Salvate i fanciulli abbandonati e non avrete più delinquente, fate scoprire la miseria e sulla via che mena al penitenziere si potrà falciare l'erba, è questa una grande verità che non dovrebbe mai essere dimenticata dai legislatori<sup>44</sup>.

Il collocamento poteva svolgersi in una famiglia di "gente onesta" o in un istituto espressamente dedicato a questo compito. Nel primo caso le autorità ticinesi ricorrono a questa soluzione molto raramente. Un'osservazione presa dal Rendiconto della Magistratura dei minorenni del 1942 mette l'accento sul collocamento dei minori presso delle famiglie con lo scopo di esercitare una professione. Questa soluzione, durante il primo anno di attività, non è stata mai presa in considerazione, contrariamente da quanto succedeva altrove dove questa misura era molto impiegata. Una delle difficoltà maggiori per la sua messa in pratica è quella di trovare delle famiglie che si mettano a disposizione per svolgere questo compito. Purtroppo, durante il primo anno il Magistrato sottolinea come non sia stato possibile procedere a questa ricerca e, oltre a ciò, a sorvegliare in maniera appropriata i minori lasciati nelle loro famiglie o sottomessi al Patronato: il controllo è stato dunque lacunoso<sup>45</sup>.

<sup>43</sup> G. HELLER, *Ceci n'est pas une prison: la Maison d'éducation de Vennes: histoire d'une institution pour garçons délinquants en Suisse romande (1805-1846-1987)*, Lausanne 2012, p. 207; B. BERTONI, *La protezione dei minorenni...*, p. 18.

<sup>44</sup> A. TAMBURINI, *L'infanzia abbandonata*, in «Pro Juventute» n. 6, Zürich 1920, p. 267.

<sup>45</sup> Rapporto della Magistratura dei Minorenni, in *Rendiconto del Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino. Anno 1942*, Bellinzona 1943, pp. 12-13.

Spesso sono le famiglie che ritengono importante trovare un posto in un'istituzione di rieducazione al fine di ricevere una buona educazione: «Io chiedo che mio figlio sia subito internato in un istituto di discoli perché ha bisogno di una mano di ferro. Io sono povera: non ho niente»<sup>46</sup>. Le famiglie prendono così accordi personalmente allo scopo di collocare i bambini presso istituti o famiglie di fiducia. La Magistratura dei minorenni si mette anche a disposizione per dei consigli e collaborazioni in favore del minore.

Per quel che riguarda il Canton Ticino, la gestione degli orfani e dei "discoli" è stata per lungo tempo un'iniziativa prettamente religiosa. La presa a carico da parte delle congregazioni religiose si sviluppa soprattutto durante i primi decenni del XX secolo a causa di un mancato intervento statale<sup>47</sup>. Dal punto di vista scolastico, con l'introduzione della libertà d'insegnamento, si assiste alla creazione di numerose scuole cattoliche. In Ticino nel 1890 si possono contare 29 istituti privati, di cui una decina gestiti da religiosi: i più attivi sono i Salesiani di Don Bosco e le suore di Ingenbohl e Menzingen<sup>48</sup>.

Nonostante ciò, all'epoca non esisteva nessuna istituzione che potesse accogliere i ragazzi che avevano terminato il loro percorso scolastico (per le ragazze esisteva il Collegio San Gerolamo Emiliani di Faido, anche se alcune venivano inviate in Svizzera tedesca e francese). Per rimediare a questo problema i ragazzi venivano inviati negli altri cantoni. Questo comportava tuttavia un problema di continuità della relazione tra educatore e minore ma anche, e soprattutto, per la lingua.

#### *La rappresentazione dei minori delinquenti, i vizi e gli stereotipi di genere*

L'ultimo spunto d'analisi è quello legato alla rappresentazione dei minori e dell'infanzia delinquente da parte delle persone che redigono i dossier.

<sup>46</sup> CASO 15: Sottrazione di cose di poca entità, art. 138 alinea 1 CPS; Verbale (26.03.42) madre Luigi, X, nata a S.I. (15.05.11893), vedova, interrogata sulla condotta del figlio Luigi risponde.

<sup>47</sup> «Nel 1959 finalmente il cantone sente il bisogno di promuovere il settore sociale e crea il Dipartimento delle Opere Sociali (DOS), affidato subito ai socialisti. Fondamentale è la legge sulla Protezione della maternità, infanzia ed adolescenza emanata nel '63, in quanto per la prima volta si afferma il diritto del più debole di essere assistito dalla collettività. Uno studio rileverà che la situazione è molto carente in quanto case assistenziali, istituti e collegi per fanciulli bisognosi nel Ticino sono stati creati da fondazioni o congregazioni a carattere religioso, mentre comuni e cantone sono stati totalmente assenti.» cfr. L. CAO, *Istituti sociali Comunali della Città di Lugano...*, p. 37.

<sup>48</sup> F. Panzera, *Tra carità e assistenza all'infanzia. 1911-1961. Assistenza all'infanzia nel Ticino tra Ottocento e Novecento*, in L. HOFMANN (a cura di), *Il von Mentlen...*, p. 481.



Il linguaggio utilizzato è molto importante poiché se lo si analizza si possono reperire i criteri e i registri secondo i quali i giovani erano considerati. Gli incarti ci permettono di studiare la percezione del Magistrato dei minorenni di fronte alla delinquenza giovanile e, allo stesso tempo, di raccogliere l'impressione dei parenti e dei giovani. È un punto di vista prezioso poiché normalmente si osservano i casi secondo la sola prospettiva delle autorità.

Vista la natura penale dei documenti, le espressioni o le parole connotate negativamente sono evidentemente più numerose. Tuttavia, si possono anche osservare delle parole o delle definizioni positive che caratterizzano i minori.

I reati di poca o nessuna gravità sono giudicati in maniera mite, utilizzando spesso dei diminutivi: ragazzata/e, monellate, ecc. Al contrario, i casi più gravi sono delle azioni da discoli, misfatto, malvezza, ecc.

Per descrivere i minori in maniera positiva si utilizzano sovente gli aggettivi o le affermazioni seguenti: buono, obbediente, vivace ma buono di carattere, bravo ragazzo, di cuore buono, laborioso, ecc.

Ad ogni modo, la parte più importante è sicuramente rappresentata dalle espressioni negative che sono anche quelle più interessanti da analizzare. L'aggettivo maggiormente utilizzato in tutti i documenti è quello di "discolo". Questo termine, spesso usato in maniera benevola, indica qualcuno che è difficile da correggere e che è dunque portato a comportarsi male<sup>49</sup>. Impiegando questa parola, il Magistrato dei minorenni non vuole mostrarsi troppo severo nel suo giudizio rinunciando per la maggior parte dei casi a qualificare i minori come dei "veri" delinquenti. Ancora una volta si può constatare lo sguardo indulgente che il Magistrato rivolge alla gioventù sfortunata. Tuttavia, ci si può interrogare su questo termine: forse a quest'epoca la parola aveva una connotazione più negativa di oggi.

I bambini e gli adolescenti generalmente frequentano la scuola in maniera ritenuta da discreta a molto buona, mentre i giovani delinquenti sono per la maggior parte dei cattivi scolari presentando una disfunzione, non solamente in un contesto sociale, ma anche educativo. In quel che concerne gli adolescenti che lavorano sono giudicati positivamente se sono dei buoni lavoratori, diligenti e se consegnano i soldi guadagnati alla famiglia: «Lavora con diligenza, mi consegna la paga ed è molto bravo»<sup>50</sup>. Quest'ultimo punto è importante poiché la loro condotta è valutata sul fatto di poter sostenere i bisogni della famiglia: «[...] poco seria e poco intenzionata di mettere a disposizione della madre i ridotti

<sup>49</sup> <http://www.treccani.it/vocabolario/discolo> (settembre 2019).

<sup>50</sup> CASO 91: Furto; Interrogatorio davanti al GDM di X, padre dell'imputato; 05.12.1942.

suoi guadagni»<sup>51</sup>. Questo criterio è interessante poiché rimane ancorato nella visione tradizionale del bambino e del giovane che deve aiutare i suoi genitori lavorando per la famiglia. Non si tratta qui ancora del “bambino prezioso” il cui tempo dev’essere impiegato per la sua formazione.

Un accento particolare è posto sulla condotta morale, considerata come indecente, di quei giovani abbandonati a loro stessi. Li si interroga sulle relazioni con l’altro sesso e si punta il dito soprattutto sulla condotta delle ragazze giudicata “immorale”: «[...] sotto altra sorveglianza più sicura che abbia a educare a miglior vita questa ragazza la quale trascina altre sue pari alla vita oziosa e libera [...]»<sup>52</sup>.

È interessante sottolineare che lo sguardo si posa non solamente sul reato e il comportamento del minore, ma anche su tutti gli aspetti legati alla sua vita ed al suo ambiente. Inoltre, si cerca di spiegare i comportamenti devianti analizzando la salute psichica e fisica. I termini e le espressioni utilizzate riflettono la concezione dell’infanzia e la delinquenza dell’epoca.

L’aspetto più importante, che emerge dalla terminologia impiegata nei dossier, è la volontà di rieducare piuttosto che punire. Il Magistrato dei minorenni utilizza peraltro spesso un registro di linguaggio protettore che corrisponde bene alla figura del giudice-paterno.

L’analisi dei dossier della Magistratura dei minorenni permette inoltre di presentare una serie di reati compiuti dai minori e di metterne in risalto l’opinione comune dell’epoca concernente i vizi che influenzano la delinquenza minorile.

Le motivazioni maggiori che spingono i giovani a commettere un reato sono la brama di possedere qualche cosa a scopo di lucro e la ricerca di soddisfare i loro piaceri. Altri vizi sono legati al consumo di alcool e alla frequentazione dei cinema.

La condotta morale è un punto essenziale dell’inchiesta della Magistratura dei minorenni. I delitti contro la morale sono spesso associati alle ragazze che si comportano in maniera troppo libertina per la loro età e per la società dell’epoca:

[...] la quale si abbandona ad una vita veramente libera. Non lavora. Si vede sovente a gironzolare qua e là a tutte le ore sia del giorno che di notte. Frequenta (eludendo il controllo) la sala da ballo X in T. alla domenica. Si vede gironzolare con giovanotti. Ha ora relazione con un certo X di C. con la quale la stessa ci ha detto che si è fidanzata. Ultimamente rimaneva assente sovente durante le

<sup>51</sup> CASO 84: Furto in correità; Lettera della Gendarmeria Cantonale, Posto di A., al GDM; 06.11.1942.

<sup>52</sup> CASO 9: Condotta immorale; Furti; Rapporto della Gendarmeria, Posto di T., al Dipartimento dell’Interno, Assistenza e Vigilanza sulle Tutele, 12.10.1942.



ore notturne per andare con militari colà accasermati. Ha una prestantza fisica molto sviluppata e nessuno gli direbbe che sia ancora si giovane. Sulla sua condotta precedente: già segnalata a questo ufficio autrice di piccoli furtarelli in denaro in famiglie che ne frequenta la casa. [...] Domandiamo che la stessa sia posta sotto altra sorveglianza più sicura che abbia a educare a miglior vita questa ragazza la quale trascina altre sue pari alla vita oziosa e libera<sup>53</sup>.

Altri fattori studiati sono gli stereotipi di genere tipici dell'epoca. Si può mettere in evidenza che le famiglie sono spesso di condizione modesta, anche povere, e che i genitori esercitano delle professioni legate per la maggior parte a delle attività del settore primario o secondario. Sovente, durante gli interrogatori, i genitori si lamentano della loro condizione che impedisce loro di prendersi cura dei loro figli nella maniera ideale, anche se offrono delle buone garanzie morali. I testi riflettono un'immagine della famiglia numerosa e la maggior parte delle volte la madre è sola o è obbligata a lavorare. Nei suoi giudizi, l'autorità redige un'analisi dettagliata dell'ambiente familiare, ovvero le condizioni materiali, la composizione, le condizioni di salute, la condizione morale. Le situazioni familiari sono spesso molto complicate e ciò comporta che i minori vivano delle situazioni di malessere che possono spingere verso la delinquenza. La famiglia è molto importante poiché non è solo considerata come l'esempio di vita del giovane, ma anche come modello sociale, economico e politico: è il riflesso della società<sup>54</sup>.

A quest'epoca, il ritratto della famiglia ideale è composto dal padre lavoratore e dalla madre casalinga. Questa percezione si riflette anche nei dossier della Magistratura dei minorenni: nei casi delle famiglie connotate positivamente, il marito è considerato come un onesto lavoratore e sua moglie una buona madre e una buona casalinga che gestisce l'educazione dei suoi figli, al limite lavora in campagna coltivando la terra. L'emancipazione femminile e il fatto di lavorare sono valutati in maniera negativa<sup>55</sup>.

Tutta la famiglia è a mio carico: io lavoro dalla mattina alla sera per sfamare tutta quella gente. Io sono muratore. Devo dire che mia moglie è una santa lavora anche lei la campagna con i figli al collo. [...] Noi tiriamo avanti con la grazia di Dio e la buona salute. Io sono povero ma farò tutto il possibile per pagare le rette al Canisio: non voglio che il Comune paghi per me. Farò tutti i sacrifici: ma nessuno di noi deve essere a carico del Comune<sup>56</sup>.

<sup>53</sup> Idem.

<sup>54</sup> M. RUCHAT, *Modèles, systèmes et méthodes dans l'éducation correctionnelle en Suisse romande, 1820-1914*, in «Revue d'histoire de l'enfance "irrégulière"» n. 5, 2003, p. 24.

<sup>55</sup> A.-F. PRAZ, *De l'enfant utile...*, pp. 27-28.

<sup>56</sup> CASO 45: Furto art. 137 alinea 1 CPS; Interrogatorio davanti al GDM di X, padre del reo, 04.11.1942.

Negli esempi negativi, i genitori non riescono a gestire l'educazione dei loro figli. Per quel che concerne la madre, si comporta in maniera inappropriata o ha avuto dei figli illegittimi, è spesso descritta come malata o sofferente di un disturbo del sistema nervoso o, ancora, è morta.

Informazioni sulla famiglia G. [...] Sul conto della madre non corrono voci troppo buone. Ha avuto un figlio illegittimo e non tiene condotta esemplare, sia dal lato morale che dal lato della temperanza. Proviene da famiglia dedita all'alcolismo. Non giudichiamo l'ambiente familiare il più adatto per una buona educazione dei figli<sup>57</sup>.

Per quel che concerne l'uomo, è solitamente indicato come dedito all'alcool o violento. La consumazione dell'alcool da parte dei genitori è dunque considerata come una delle cause della delinquenza giovanile. Secondo l'opinione generale la condotta e la salute dei genitori e dei parenti possono riflettersi nei comportamenti dei minori.

Nei dossier della Magistratura dei minorenni si possono rilevare anche gli stereotipi legati alle ragazze ed ai ragazzi. I ragazzi sono spesso accusati per reati quali il furto o il danneggiamento, mentre le ragazze sono accusate principalmente per la loro condotta morale ritenuta troppo libertina. Si cerca di "correggerle" e di conformarle alla norma sociale che richiede che si sposassero vergini e si consacrassero alle loro famiglie, senza andare a lavorare. Spesso la presa a carico delle ragazze è più severa di quella dei ragazzi poiché vengono collocate negli istituti fino alla maggiore età. In effetti, secondo il sesso si cerca d'incarnare al meglio il ruolo sociale assegnato dalla tradizione. Per quel che concerne le ragazze, si cerca di farne «delle donne rispettabili, perfette spose, madri di famiglia e padrone di casa» secondo l'ideale dell'epoca<sup>58</sup>.

### **Conclusione: uno sguardo verso il futuro**

La creazione della Magistratura dei minorenni è stato un passo importante nel cammino della riconoscenza della particolarità della gioventù.

La ricchezza dei dossier permette di disegnare un ritratto della società dell'epoca. Si svela quindi la percezione della delinquenza giovanile da parte delle autorità, delle famiglie, degli esperti e dei minori. In effetti, i dossier "parlano" offrendo un punto di vista privilegiato delle problematiche giovanili poiché non contengono esclusivamente dei dati di natura penale ma offrono un ampio ventaglio d'informazioni.

<sup>57</sup> CASO 15: Sottrazione di cose di poca entità, art. 138 alinea 1 CPS; Lettera Municipalità M. al GDM, 03.04.42.

<sup>58</sup> A. Thomazeau, *Violence et internat: les centres de rééducation pour filles, en France, de la Libération au début des années 1960*, in «Revue d'histoire de l'enfance "irrégulière"» n. 9 (2007), pp. 112-120.

Dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice penale svizzero nel 1942, la sua Parte generale ha subito relativamente poche modifiche. Nel corso degli anni, nuovi stimoli (motivati ugualmente dall'aumento di certi reati, come quelli di natura sessuale) sono emersi e hanno portato a delle modifiche del Codice penale. Dal 1 gennaio 2007 il diritto penale minorile svizzero è regolamentato da una legge speciale, separata da quella applicata agli adulti con l'intenzione di sottolineare in maniera ancora più marcata lo scopo educativo.

Per quel che concerne la Magistratura dei minorenni, già nel 1953 il Magistrato spiega che l'istituzione di un apparato speciale per i minori è stata molto efficace dal momento che si è adottato un sistema unico per tutto il cantone. Inoltre, il controllo dei reati è migliorato e la popolazione ha preso atto dello scopo educativo della Magistratura dei minorenni<sup>59</sup>.

Secondo le informazioni raccolte dall'Ufficio federale di statistica in occasione di uno studio sui giudizi penali degli adolescenti tra il 1946 e il 2004, la crescita della delinquenza giovanile non è un fenomeno nuovo e si ricorre sempre di più al diritto penale per giudicare i minori delinquenti. Ciononostante, il fatto di commettere un'infrazione è legata allo sviluppo dell'individuo e non ha influenza sul tasso di condanna in età adulta. Si nota un aumento delle infrazioni legate alla violenza, anche se giocano un ruolo secondario. Per quanto concerne i collocamenti, sono stati rimpiazzati da altre misure. Secondo l'Ufficio federale di statistica la crescita della delinquenza giovanile non ha però comportato necessariamente una crescita dei casi problematici<sup>60</sup>.

Si può dunque affermare che i casi penali concernenti i minori sono aumentati nel corso degli anni.

Dei nuovi tipi di reati hanno preso il sopravvento, in particolare per quel che concerne gli stupefacenti. Inoltre, gli atti delittuosi sono oggi "declinati" in maniera diversa, per esempio attraverso il fenomeno del "cyberbullismo", le cui conseguenze sono molto gravi.

Ciò che è cambiato sono dunque da una parte i reati perpetrati e, dall'altra, una sensibilità maggiore verso il fenomeno. Secondo la percezione comune si assiste a un malessere più profondo nell'anima dei giovani. La nostra società è stata confrontata con dei cambiamenti che hanno condotto ad un certo disagio della gioventù che spingerebbe verso dei comportamenti devianti. Tra questi mutamenti si possono citare le crisi economiche, l'aumento dei divorzi e la crescita del numero di famiglie

<sup>59</sup> DOSSIER. *Della delinquenza minorile*, in «Illustrazione ticinese», 11 luglio 1953, p. 17.

<sup>60</sup> Office fédéral de la statistique, *Évolution de la délinquance juvénile. Jugements pénaux des adolescents, de 1946 à 2004*, Neuchâtel, Office fédéral de la statistique OFS, 2007, pp. 2-5.

monoparentali, le reti familiari più fragili, l'aumento dell'immigrazione e delle difficoltà d'integrazione che ne derivano o ancora l'anonimizzazione delle città e dei quartieri. Si assiste anche ad un altro fenomeno: sempre più le famiglie delegano alle autorità la reazione ai comportamenti problematici degli adolescenti. Inoltre, la società è sempre più una società di consumo che porta la gente a voler vivere al di sopra delle proprie possibilità. Normalmente la delinquenza giovanile è di natura non pianificata, spontanea ed un altro fattore dell'aumento è la crescita delle opportunità di commettere dei reati (per esempio, lo sviluppo dei grandi magazzini).

Per l'avvenire, un augurio è che questa tematica e l'analisi delle fonti giuridiche possano essere prese sempre più in considerazione dagli storici. Questo tema offre tutta una serie di elementi interessanti per approfondire la conoscenza della società, per comprendere il posto del bambino in seno alla comunità e per stilare un ritratto della delinquenza giovanile e della sua evoluzione.